



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**  
*Ambito Territoriale della Spezia*

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA l'O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;

VISTI i decreti dirigenziali prot. N. 1304 del 3 settembre 2020 e n. 1360 del 10 settembre 2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado della provincia della Spezia valevoli per il biennio 2020/21 e 2021/22 e successivi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze del personale docente ed educativo;

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione, delle istanze prodotte dai candidati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 comma 7, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 c.9 dell'OM 60/2020, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7 commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante;

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 7, dell'OM 60/2020 dispone che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10;

VISTO l'art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all'Albo di ciascuna istituzione scolastica;

VISTI i decreti di esclusione per carenza dei requisiti di accesso emessi da questo Ufficio;

VISTI i Decreti con i quali sono stati rettificati i punteggi attribuiti agli aspiranti a seguito delle verifiche effettuate dalle scuole di prima supplezza;

DISPONE

sono pubblicate in data odierna sul sito di quest'Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia della spezia – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022.

Per effetto delle norme sulla privacy le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia della Spezia vorranno pubblicare contestualmente le graduatorie d'istituto per quanto di rispettiva competenza.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE  
Roberto Peccenini